

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2023  
420/2023/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. IN MERITO AI CORRISPETTIVI DA APPLICARE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO LOCALE DELLA FLESSIBILITÀ, DI CUI AL PROGETTO PILOTA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI ANCILLARI LOCALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 372/2023/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1165<sup>a</sup> riunione del 26 settembre 2023

**VISTI:**

- la Direttiva (UE) 5 giugno 2019, 2019/944, recante “norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE” (di seguito: Direttiva 2019/944);
- il Regolamento (UE) 5 giugno 2019, 2019/943, sul mercato interno dell’energia elettrica (di seguito: Regolamento 2019/943);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 novembre 2013, 532/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 532/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), recante un procedimento per la riforma organica del servizio di dispacciamento;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 352/2021/R/eel, recante “Progetti pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali” (di seguito: deliberazione 352/2021/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento elettrico (TIDE), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 372/2023/R/eel, recante “Approvazione, per l’anno 2024, del progetto pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., del Regolamento del mercato locale della flessibilità predisposto dal GME e della convenzione–tipo tra GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al mercato locale della flessibilità” (di seguito: deliberazione 372/2023/R/eel);
- la lettera trasmessa dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) in data 4 settembre 2023, prot. Autorità 55600/2023 (di seguito: lettera 4 settembre 2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2019/944, all'articolo 31, attribuisce ai gestori dei sistemi di distribuzione la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella zona di competenza, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica;
- la medesima direttiva prescrive agli articoli 31, 32 e 59, più in dettaglio, quanto segue:
  - *oggettività, trasparenza e non discriminazione delle norme*: le norme devono garantire la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti qualificati al mercato, compresi i partecipanti che offrono energia da fonti energetiche rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella *demand response*, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e gli aggregatori; il principio generale, include, tra l'altro, la pubblicazione delle condizioni, regole e tariffe, se del caso, di fornitura di prodotti e servizi ai *distribution system operators* (di seguito: DSO);
  - *economicità delle forniture, criteri di mercato come soluzione privilegiata*: la fornitura di prodotti e servizi ai DSO, deve avvenire nel modo più economico possibile, fornendo al contempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia; a tal fine il DSO acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per la sua rete secondo procedure basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non sia economicamente efficiente e abbia concesso una deroga;
  - *cooperazione con i transmission system operators (di seguito: TSO)*: i DSO si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i TSO per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e facilitare lo sviluppo del mercato;
  - *ruolo del DSO come acquirente dei servizi*: le autorità di regolazione e i DSO devono stabilire i requisiti tecnici di partecipazione in stretta cooperazione con tutti gli operatori di mercato e con i TSO, sulla base delle caratteristiche tecniche dei mercati e della capacità di tutti gli operatori di mercato stessi;
  - *ruolo dei DSO e delle autorità di regolazione nella definizione di prodotti e servizi*: i DSO, previa approvazione da parte della competente autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa, stabiliscono le specifiche per i servizi di flessibilità acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico;

- nell’ambito del procedimento di cui al punto precedente, con la deliberazione 352/2021/R/eel, l’Autorità ha avviato una sperimentazione delle soluzioni regolatorie più appropriate per l’approvvigionamento di c.d. “servizi ancillari locali” ossia necessari o utili a gestire in modo efficiente e sicuro la rete di distribuzione, anche in ottica prospettica, tenendo conto degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e per la relativa remunerazione;
- la sperimentazione di cui al precedente punto viene effettuata per il tramite di progetti pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali predisposti dalle imprese distributrici (DSO); la disciplina prevede, tra l’altro, che l’approvvigionamento di ciascun servizio avvenga tramite procedure concorrenziali che possono includere forme di approvvigionamento a termine, anche tramite l’utilizzo del Mercato per il Servizio di Dispacciamento;
- con la deliberazione 372/2023/R/eel, l’Autorità ha approvato, per l’anno 2024, un progetto pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., unitamente al “Regolamento del mercato locale della flessibilità” (di seguito: “Regolamento MLF”) predisposto dal GME e alla convenzione–tipo tra GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al mercato locale della flessibilità;
- il progetto pilota di cui al precedente punto prevede che la flessibilità sia erogata da unità singole o aggregate all’interno di “perimetri di flessibilità”, selezionate tramite il Mercato Locale della Flessibilità (di seguito: MLF), ossia una piattaforma dedicata di interfaccia e intermediazione, realizzata dal GME, che garantisce trasparenza e libertà di accesso a tutti gli operatori economici interessati; in particolare, il GME organizza book di negoziazione distinti per DSO, per prodotti negoziabili, sia a “termine” che a “pronti”. Le caratteristiche dei prodotti sono definite dai DSO. Il GME svolge il ruolo di controparte centrale in tali mercati;
- il progetto pilota prevede tre fasi, nel corso dell’anno 2024: per quanto qui rileva, la prima fase di selezione di risorse di flessibilità riguarda il periodo gennaio – aprile 2024 per un fabbisogno al più di 20 MW, da utilizzare per un numero limitato di ore pomeridiane. In tale periodo, in cui le risorse distribuite abilitate sono attese in numero limitato ovvero la frequenza di una loro attivazione è attesa ridotta, non è previsto l’utilizzo di prodotti a pronti. Il servizio è remunerato tramite una componente fissa (“prezzo per la disponibilità” espresso in euro/MW/anno) e una componente correlata all’effettiva erogazione del servizio (“prezzo per utilizzo” espresso in euro/MWh); tali componenti sono determinate per ciascun *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP) in esito ad aste al ribasso rispetto a un cap predefinito; la base d’asta è pari a 30.000 euro/MW/anno per la componente di disponibilità e 500 euro/MWh per la componente di utilizzo. Le prime procedure concorsuali per l’approvvigionamento delle risorse potranno essere condotte già nel 2023, tramite asta da svolgersi con congruo anticipo rispetto al periodo di utilizzo;
- la piattaforma implementata dal GME sarà in generale remunerata tramite il gettito derivante da appositi corrispettivi fissi e variabili applicati alle transazioni: questi ultimi saranno oggetto di definizione annuale da parte del GME, previa approvazione

- dell’Autorità, come previsto nel caso delle altre piattaforme di mercato che il GME ha implementato su richiesta della medesima Autorità;
- più in dettaglio, il Regolamento MLF prevede, all’Articolo 7 che:
    - gli operatori del MLF, a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
      - a) un corrispettivo di accesso (salvo il caso in cui l’operatore del MLF sia già anche operatore del mercato elettrico);
      - b) un corrispettivo fisso annuo;
      - c) un corrispettivo variabile determinato in relazione alle quantità di cui alle transazioni effettuate;
    - il valore dei corrispettivi sia definito annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario. Tale misura è pubblicata sul sito internet del GME con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  - la deliberazione 372/2023/R/eel prevede, tra l’altro, che, nella fase di avvio del MLF, i costi sostenuti dal GME nell’ambito di tale progetto non coperti dai corrispettivi applicati ai partecipanti trovino copertura tramite l’extra remunerazione della Piattaforma dei Conti Energia a Termine (di seguito: PCE) accantonata dal GME, previa approvazione dell’Autorità; infatti, come previsto dalla deliberazione 532/2013/R/eel, l’extra remunerazione PCE accantonata dal GME può essere utilizzata per promuovere la liquidità di altri mercati o piattaforme organizzati dallo stesso GME nelle fasi di avvio;
  - con lettera 4 settembre 2023, il GME ha trasmesso all’Autorità la seguente proposta di corrispettivi:
    - corrispettivo di accesso di cui alla sopra richiamata lettera a): 0 (zero);
    - corrispettivo fisso annuo di cui alla sopra richiamata lettera b): 0 (zero);
    - corrispettivo variabile di cui alla sopra richiamata lettera c) per la prima fase di selezione di risorse di flessibilità tramite il MLF durante la quale sarà operativo solo il mercato a termine:
      - i. 0,04 €/MW/ora per ogni MW di capacità resa disponibile in ogni ora nell’ambito del MLF a termine (0,01 €/MW/quarto d’ora);
      - ii. 0,04 €/MWh per ogni MWh di energia movimentata;
  - nella medesima lettera, il GME puntualizza che i valori dei corrispettivi proposti sono fissati in modo da incentivare la partecipazione degli operatori e la crescita della liquidità su MLF nelle sue fasi iniziali, anche tenendo conto di quanto allo scopo previsto dalla deliberazione 372/2023/R/eel.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare i corrispettivi proposti dal GME con lettera 4 settembre 2023, in quanto coerenti con le finalità generali della sperimentazione di cui alla deliberazione 352/2021/R/eel e con le finalità specifiche della sperimentazione approvata con deliberazione 372/2023/R/eel, per la prima fase di selezione di risorse in cui sarà operativo solo il mercato a termine

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta formulata dal GME con lettera 4 settembre 2023, recante i corrispettivi da applicare per la partecipazione al Mercato Locale della Flessibilità, di cui al progetto pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali approvato con deliberazione 372/2023/R/eel, per la prima fase di selezione di risorse in cui sarà operativo solo il mercato a termine;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e ad Areti S.p.A.;
3. di pubblicare il presente sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*